

DELIBERA N.241/20/CONS

ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL PROCEDIMENTO N°2748/ZD AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ EUROBET ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 9, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2018, N. 96

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 12 giugno 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della Radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” e, in particolare, l'art. 16;

VISTO il decreto legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. decreto Balduzzi);

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con la legge 9 agosto 2018 n. 96, recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 490/18/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 132/19/CONS, del 18 aprile 2019, recante “*Linee guida sulle modalità attuative dell’articolo 9 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO, in particolare, l’art. 9, comma 4 del citato decreto n. 87 del 2018 convertito con la legge 9 agosto 2018 n. 96, a norma del quale “*i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico di cui all’art. 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*”;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l’art. 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*” e, in particolare, l’art. 37;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Con nota acquisita al prot. n. 0430927 del 10 ottobre 2019 di questa Autorità l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha trasmesso per eventuali seguiti di competenza alcune segnalazioni relative alla condotta tenuta dalla società Eurobet Italia S.r.l.

Unipersonale, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

Da verifiche condotte da questa Autorità sulla *homepage* del sito di gioco www.eurobet.it sono risultate riportate, tra l'altro, le seguenti diciture “*BONUS FINO A 10€! GIOVE, IL RE DEGLI DEI, GUIDERÀ LA TUA FORTUNA:VINCI CON LA NUOVA SLOT IN ESCLUSIVA EUROBET! GIOCA*” e “*WELCOME BONUS SCOMMESSE 10€ SUBITO + BONUS FINO A 200€ SCOPRI*”, così come documentato, in particolare, da appositi fermi-immagine, c.d. *screenshots*.

In particolare, i messaggi sopra riportati sono risultati caratterizzati da elementi verbali (*claim* accattivanti e utilizzazione di espressioni elogiative e di espliciti inviti all'adesione all'offerta) e grafici tipici della comunicazione promozionale.

In altri termini, i predetti messaggi hanno integrato gli estremi di una comunicazione commerciale relativa a offerte di gioco con vincita in denaro attraverso la promozione di un *bonus* di entrata.

Con atto della Direzione contenuti audiovisivi di questa Autorità è stata accertata, contestata e notificata - cont. n. 02/20/DCA/N° PROC. 2748/ZD - in data 07 gennaio 2020 alla predetta società la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 9, comma 1 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

2. Deduzioni della società

La società Eurobet Italia Unipersonale S.r.l., con scritti difensivi datati 6 febbraio u.s. e acquisiti con nota prot. n. 0056366 del 7 febbraio 2020 di questa Autorità, nel chiedere l'archiviazione del presente procedimento sanzionatorio, ha eccepito quanto segue.

La delibera n. 132/19/CONS, del 18 aprile 2019, recante “*Linee guida sulle modalità attuative dell'articolo 9 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96*” prevede “*come al fine di determinare la natura informativa o promozionale della comunicazione concernente l'offerta di servizi di gioco risultino decisive le modalità di confezionamento del messaggio ed il contesto entro cui viene offerto il relativo servizio*” e, in particolare, considera vietata “*la comunicazione di contenuto informativo relativa al servizio di gioco, effettuata in un contesto diverso da quello in cui viene offerto il servizio di gioco, atteso che in questo caso il consumatore potrebbe essere “spiazzato” dal c.d. “effetto sorpresa”*”.

Riguardo alle specifiche comunicazioni contestate e, in particolare, “al termine “*bonus*” utilizzato in entrambi i messaggi in contestazione, occorre ricordare come l'utilizzo di tal parola sia ritenuta pacificamente slegata da un mero significato e/o finalità promozionale, in quanto è la stessa Amministrazione dei Monopoli e delle Dogane (“ADM”) che ne fornisce la definizione, ritenendolo infatti come “*la parte del saldo disponibile costituita dagli importi non prelevabili che il giocatore può impiegare esclusivamente per l'acquisto di diritti di partecipazione ovvero per l'effettuazione dei colpi*” [...], prevedendo e consentendo l'utilizzo di tale termine addirittura all'interno del sito del Concessionario [...]. È chiaro pertanto come a tale termine la stessa Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli non attribuisca connotazione “*promozionale*”, ma primariamente considera i bonus come un importo non prelevabile

che il giocatore può utilizzare per la fruizione dei servizi di gioco offerti dal concessionario. Con riferimento inoltre ai termini come “SCOPRI”, riportato in uno dei messaggi in contestazione, la Scrivente ritiene che lo stesso non conferisca al messaggio appeal tale da invitare esplicitamente all’adesione all’offerta di gioco, in quanto richiama piuttosto la possibilità, per l’utente, di entrare nella pagina specifica e verificare i termini e le condizioni del gioco nonché dell’erogazione del bonus stesso, venendo pertanto meno la caratteristica promozionale o di invito al gioco del suddetto richiamo”.

Con riferimento, poi, “ai termini come “GIOCA” e “VINCI” è di tutta evidenza come gli stessi non vengano ritenuti in alcun modo in contrasto né con il divieto di incitamento al gioco di cui al Decreto Balduzzi (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189) né con l’art. 9 comma 1 del Decreto Dignità, in quanto addirittura adoperati nella denominazione di giochi ben conosciuti e gestiti da Concessionari di gioco pubblico, dietro concessione statale, come ad esempio il più famoso “Gratta e Vinci”, nonché il gioco “Win for Life”. Ciò è maggiormente confermato dal fatto che per la denominazione di tali giochi non è mai stata contemplata e/o richiesta alcuna modifica, nemmeno in sede di recenti specifici rinnovi delle concessioni, proprio in quanto si è evidentemente ritenuto che l’utilizzo di tali termini non configuri alcun contrasto con la normativa vigente sul gioco legale, potendo quindi essere inseriti nientemeno che nella denominazione di attività di gioco”.

Infine, le comunicazioni in esame sono riportate “in un ambito nel quale viene chiaramente ed esplicitamente offerta attività di gioco e nel quale, conseguentemente, l’utente non possa in alcun modo essere spiazzato e/o sorpreso dalla lettura di messaggi relativi al gioco”, ossia all’interno del sito internet “di titolarità di un Concessionario di gioco pubblico e siano rivolti non ad una generalità di soggetti, bensì ad utenti già iscritti al sito che generalmente fruiscono dei servizi offerti [...] ed effettuano giocate, nonché ad utenti che, conoscendo l’attività di gioco effettuata tramite il sito web richiamato, volontariamente e consapevolmente abbiano deciso di accedere alla piattaforma [...] per conoscere l’offerta di gioco proposta al fine di iscriversi ed effettuare attività di gioco”.

La società Eurobet Italia S.r.l. Unipersonale, inoltre, ha esercitato il diritto di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio mediante ricezione, con nota prot. 00655564 del 13 febbraio 2020, degli atti stessi da parte di questa Autorità al proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

3. Valutazioni dell’Autorità

La società Eurobet Italia S.r.l. Unipersonale, con nota acquisita al prot. n. 0103112 del 6 marzo 2020, ha trasmesso, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto di contestazione, a questa Autorità la quietanza di pagamento della sanzione in misura ridotta, pari a euro 16.667,00, eseguito in data 5 marzo 2020, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689 del 1981, così come indicato nell’atto di contestazione sopra menzionato.

Il pagamento della sanzione in misura ridotta, come sopra riportato, integra adempimento dell’obbligazione sanzionatoria e come tale ha efficacia estintiva *ipso iure* del procedimento sanzionatorio.

In particolare, il predetto pagamento è ammesso nella misura pari ad un terzo dell’importo della sanzione da infliggersi in applicazione dei criteri tabellari, pari, nel caso di specie, a euro 50.000,00 (cinquantamila/00), non risultando attuabile il calcolo

proporzionale corrispondente al valore della pubblicità oggetto di contestazione, in quanto i messaggi promozionali contestati sono stati diffusi tramite il sito *internet* gestito dalla società Eurobet Italia S.r.l. Unipersonale.

Inoltre, considerato l'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta, questa Autorità è esentata dall'obbligo di esaminare gli scritti difensivi presentati dalla parte.

All'esito dell'istruttoria svolta, si ritiene, pertanto, di non dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio in epigrafe in considerazione dell'intervenuto pagamento in misura ridotta della sanzione, di cui all'art. 9, comma 2 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ai sensi degli artt. 16, l. 689/81 e 9, comma 4, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

VISTA la proposta della Direzione Contenuti Audiovisivi;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione per intervenuto pagamento in misura ridotta della sanzione, ai sensi degli artt. 16, l. 24 novembre 1981, n. 689 e 9, comma 4, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 del procedimento sanzionatorio n. 2748/ZD avviato nei confronti della società Eurobet Italia S.r.l. Unipersonale, codice fiscale 03620640106, con sede in Roma (RM), Lungotevere Arnaldo da Brescia, 12 per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 9, comma 1, decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018 convertito con la legge n. 96 del 9 agosto 2018.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*
Nicola Sansalone